



a cura di:
Avv. Paolo Moroni e
Avv. Claudia Balestreri

ADR, ovvero trasporto di merci pericolose. La regolamentazione e le novità per il 2019 (I parte)

Cominciamo su questo numero a parlare di un argomento particolarmente delicato e che necessita di ampio spazio, tanto da doverlo sviluppare in due puntate.

Le disposizioni normative relative al trasporto delle merci pericolose (imballaggio, fissaggio del carico e contrassegno) sono contenute nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR in codice) siglato a Ginevra nel 1957 ed entrato in vigore nel 1968.

L'ADR, come molti sanno, è un accordo internazionale tra paesi dell'ONU composto da 17 articoli che sanciscono i principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e revisione dell'Accordo stesso, e di due allegati tecnici, che contengono le disposizioni regolamentari alle quali ci si deve attenere per lo svolgimento dei trasporti in questione (**Allegato A: Identificazione delle merci pericolose, delle prescrizioni di imballaggio e della loro etichettatura; Allegato B: Costruzione, equipaggiamento ed uso dei veicoli stradali destinati al trasporto delle merci pericolose**).

In Europa il trasporto di merci pericolose è regolamentato dalla Direttiva 2008/68/CE che, emessa nel 2010, ha armonizzato le disposizioni tecniche per il trasporto su strada, per ferrovia e per vie interne navigabili facendo diretto riferimento, negli allegati, ai corrispondenti Accordi Internazionali ADR, RID e ADN, abrogando TUTTE le precedenti direttive sull'ADR-RID e sul Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose (DGSA). In Italia la Direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 35/2010.

Il testo degli Allegati viene aggiornato ogni due anni, tenendo in considerazione lo sviluppo tecnologico e le nuove esigenze del mondo del trasporto, anche sulla base delle raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose, che contengono, in forma

Il pericolo è il mio mestiere



normativa, le disposizioni comuni a tutti i modi di trasporto, ed a seguito delle direttive UE, recepite nel sistema normativo italiano con Decreti Legislativi emanati dal Ministero delle Infrastrutture.

Merci pericolose: quali sono e come possono essere trasportate

L'accordo europeo ricomprende in **13 classi** le merci considerate pericolose, in quanto possibili cause di danni alle persone alle cose e all'ambiente e caratterizzate da specifiche caratteristiche chimico-fisiche. Riporta, inoltre, un'altra classificazione, costruita su due indici: codice di classificazione (asfissiante, corrosivo, infiammabile ecc.) e gruppo di imballaggio (grado di pericolo della sostanza a cui corrispondono esigenze di imballo più severe). Ogni sostanza è, poi, identificata con un numero a 4 cifre detto numero ONU che va riportato sugli imballaggi e nel documento di trasporto. Il trasporto può avvenire in colli, alla rinfusa, in cisterna e in container, a mezzo di veicoli che – in caso di trasporto delle merci pericolose in cisterna o di esplosivi in colli – devono possedere alcune caratteristiche peculiari ed avere ottenuto specifici certificati che attestino l'equipaggiamento elettrico, i dispositivi di frenata, il limitatore di velocità i dispositivi antincendio, e la conformità alle prescrizioni generali di sicurezza secondo le norme del Paese d'origine.

Le novità per il 2019

A far data dal 1 gennaio 2019, entrerà in vigore la versione aggiornata dell'Accordo Europeo sul trasporto di merci pericolose su strada: ADR 2019. Le disposizioni aggiornate saranno pienamente operative, dopo il semestrale transitorio, a far data dal 1 luglio 2019. Si segnala, primariamente, che in tutto il testo dell'edizione 2019 dell'ADR il termine "rischio" è stato sostituito con "pericolo", tranne che nella Classe 8 – materie corrosive. Di seguito si indicano le principali modifiche apportate ai singoli capitoli.

Capitolo 1.1 – Esenzioni

È stata soppressa la lettera b) della sezione 1.1.3.1 sulle esenzioni per il trasporto di merci pericolose contenute in macchinari o dispositivi non specificati nell'ADR. Come vedremo nel paragrafo dedicato alle misure transitorie, fino al 31.12.2022 resterà comunque applicabile l'esenzione.

È stata, inoltre, inserita una nuova nota b nella tabella 1.1.3.6.3 (quantità massima totale per unità di trasporto) per il trasporto di combustibili liquidi, che prevede che la quantità massima totale per ogni categoria di trasporto corrisponde a un valore calcolato di "1.000". Attenzione: nel caso di diverse categorie di trasporto, la nota si riferisce alla quantità massima totale e non per ciascuna categoria (come specificato al paragrafo 1.1.3.6.4.) e s'intende:

- per gli oggetti, massa totale in kg senza imballaggi;
- per le materie solide, gas liquefatti, sia refrigerati che disciolti, massa netta in kg;
- per materie liquide, quantità totale in litri;
- per i gas compressi, assorbiti e prodotti chimici sotto pressione, capacità in acqua del recipiente in litri.

Capitolo 1.2 – Definizioni

L'ADR 2019 ha introdotto le seguenti **nuove definizioni** alla sezione 1.2.1.

- **"Bombola sovrastampata"**: destinata al trasporto di GPL con capacità in acqua non superiore a 13 l. costituita da bombola interna in acciaio saldato rivestito, protetta da involucro sovrastampato di materiale plastico cellulare, indissolubilmente incollato alla parete esterna della bombola in acciaio.
- **"Diametro"**: il diametro interno del serbatoio delle cisterne.
- **"Rivestimento protettivo"**: quello che protegge il materiale metallico della cisterna dalle materie da trasportare (definizione non applicabile al rivestimento utilizzato solo per proteggere la materia trasportata).
- **"Cisterna chiusa ermeticamente"**: non equipaggiata con valvole di sicurezza, dischi di

rottura o altri dispositivi di sicurezza simili oppure è equipaggiata con valvole di sicurezza precedute da disco di rottura, ma non da valvole di depressione.

Si segnala che le seguenti definizioni sono state aggiornate con l'introduzione delle parti che si riportano in corsivo:

- **"Temperatura di controllo"**: temperatura massima alla quale il perossido organico, la materia autoreattiva o la *materia che polimerizza* possono essere trasportati in sicurezza.
- **"Materiale animale"**: carcasse di animali, parti di corpi di animali o *prodotti di alimenti o mangimi derivati da animali*.

Capitolo 1.6 – Misure transitorie

L'edizione 2019 specifica che quanto è oggetto dell'ADR può essere trasportato fino al 30 giugno secondo le disposizioni dell'ADR loro applicabili fino al 31.12.2018.

Le altre specifiche misure transitorie previste sono riportate nel prosieguo dell'articolo nei paragrafi che tratteranno i singoli capitoli.

Capitolo 1.8 – Misure di controllo

Importantissime novità in questa sezione riguardano la già anticipata introduzione dell'obbligo di nomina del Consulente alla sicurezza anche per gli speditori entro il

termine ultimo del 31.12.2022 e l'estensione del certificato di formazione professionale del consulente. Qualora questi abbia esteso il campo di applicazione del suo certificato durante il periodo di validità, questo, comunque, resta quello del certificato precedente. In relazione al rilascio dei certificati di formazione per consulenti sicurezza merci pericolose, peraltro, si ricorda che il termine per l'adeguamento alle previsioni contenute nell'ADR 2019 slitta al 31.12.2020. Le modifiche apportate ai capitoli seguenti verranno analizzate nella II parte dell'articolo, che verrà pubblicata sul numero di marzo.

Sul prossimo numero di Trasportare Oggi proseguiremo con l'analisi della nuova legge.



P. M. & G.
STUDIO LEGALE

I NOSTRI ESPERTI

Lo Studio si occupa di diritto amministrativo, contrattuale, commerciale, della navigazione e dei trasporti, del lavoro e delle nuove tecnologie.

In particolare, sta attualmente sviluppando un progetto sull'utilizzo diffuso delle tecnologie blockchain e dei ledger distribuiti, nonché sulle potenzialità degli smart contract, al fine di impiegare tali strumenti, ad esempio, per semplificare, velocizzare e conferire maggiore trasparenza al flusso di informazioni sottostante ad ogni trasporto nazionale ed internazionale. Inoltre, lo Studio può offrire consulenza

alle piccole, medie e grandi imprese che si occupano di trasporti nelle problematiche relative all'individuazione dei siti di logistica, dei contratti d'appalto per la realizzazione degli stessi. Inoltre, propone assistenza mirata sia in fase di redazione di contratti di subtrasporto, appalto di servizi di trasporto, individuali di lavoro, accordi aziendali e sindacali, sia nella eventuale fase patologica del rapporto tra le parti coinvolte.

INFO Per maggiori informazioni e richieste di consulenze legali: www.pmeg.it

SOSPENSIONE SAF INTRA CD

EFFICIENZA SENZA COMPROMESSI.

„Sospensione pneumatica, con portata 9 Ton, per affrontare anche terreni avversi. Altamente affidabile. Collaudata a livello mondiale.“

SAF-HOLLAND ITALIA
Via M. Fiorino, 23
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 - 8250560
Fax 045 - 509789
info@safholland.it


www.safholland.com



6 ANNI
DI GARANZIA

E' NECESSARIO TROVARE NUOVE SOLUZIONI -

soprattutto nel settore dei trasporti. La nostra iniziativa "We Think Ahead - Pensiamo al futuro" porta avanti il progetto di piantagione di alberi "Una pianta per il pianeta", dimostrando come possiamo collaborare per compensare le emissioni di CO₂. www.we-think-ahead.org



Ci trovate al
Transportec 2019
21-24 Febbraio
padiglione 10
stand L 2.1